

Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2003, n. 17464

IL CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE DI UNA ASL VIENE MENO IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI NOMINA – Per impossibilità della prestazione lavorativa

La Regione Piemonte, dopo aver deliberato la nomina di Carlo M. a direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, ha concluso con lui il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale. Successivamente la delibera di nomina è stata annullata dal TAR, su ricorso di un terzo, perché non era stata preceduta dalla selezione originariamente prevista. Conseguentemente l'assessore regionale alla sanità ha comunicato a Carlo M. la risoluzione con effetto immediato del contratto con lui concluso, per impossibilità della sua prosecuzione. Il dirigente si è rivolto al Pretore di Torino sostenendo che l'annullamento delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge non può pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni medesime e ha chiesto pertanto il risarcimento dei danni derivatigli dall'annullamento dell'atto di nomina. Il Pretore ha rigettato la domanda. Carlo M. ha impugnato la sentenza, rilevando che l'annullamento della delibera di nomina aveva determinato soltanto l'annullabilità del relativo contratto e che tale annullabilità non era stata fatta valere dalla Regione, onde il suddetto contratto doveva tuttora ritenersi produttivo di effetti economici. Il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello, rilevando, tra l'altro: che l'annullamento della delibera di nomina aveva fatto venire meno la causa stessa del successivo contratto, determinandone la nullità e non la semplice annullabilità; che, anche a voler ritenere il contratto solo annullabile e perciò ancora efficace, il M. non avrebbe potuto chiedere a titolo di risarcimento la prestazione pattuita, bensì solo l'adempimento del contratto e il pagamento del relativo compenso, spettandogli il risarcimento soltanto in relazione al danno derivante dal ritardo di controparte nell'adempimento; che, in ogni caso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivatigli dall'annullamento della delibera di nomina il M. avrebbe dovuto provare il nesso di causalità tra il comportamento della pubblica amministrazione e il pregiudizio asseritamente derivatone, ossia provare non soltanto il vizio della delibera, ma anche che, in assenza di tale vizio, egli avrebbe avuto ugualmente titoli per essere nominato direttore generale. Carlo M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Torino per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17464 del 18 novembre 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Di Iasi) ha rigettato il ricorso. L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, della delibera di nomina del direttore generale di un'azienda ospedaliera – ha affermato la Corte – facendo venire meno la possibilità di esercitare le funzioni ed i poteri propri dell'organo, rende totalmente impossibile la prestazione d'opera prevista dal contratto concluso con il direttore stesso. Devono pertanto applicarsi gli articoli 1256 e 1463 c.c. secondo cui l'obbligazione del soggetto la cui prestazione è divenuta, per causa a lui non imputabile, definitivamente impossibile, si estingue, ed egli non può chiedere la relativa controprestazione, con conseguente automatico scioglimento del contratto senza necessità di un esplicito atto di recesso delle parti.